

**Ordine degli Avvocati - Fondazione “Fulvio Croce”**

***Le opere d’arte e la loro circolazione***

*Dott.ssa Gabriella Ratti  
Torino, 9 febbraio 2017*

## *Temi trattati*

---

### ❖ **Introduzione**

- Principali Fonti
- Oggetto della tutela e requisiti dell'accesso
- Diritti patrimoniali
- Diritti morali

### ❖ **Riferibilità dell'opera a un determinato autore**

- Caso Merz (Tribunale di Torino, 26.2.2010)
- Caso De Chirico – Piazza d'Italia del 1933

### ❖ **Falsi d'autore**

- Caso del Vase de Fleurs, tela minore del 1885 di Paul Gauguin

### ❖ **La protezione dei disegni e modelli ai sensi del diritto d'autore (l. 1941 n. 633 e art. 44 c.p.i.)**

- Carattere creativo
- Valore artistico “di per sé”

*Dott.ssa*

*Gabriella Ratti*

***Le opere d'arte e la  
loro circolazione***

## ***Principali fonti***

---

- **Interne:** Legge 22.4.1941 n. 633 (LDA)
- **Internazionali:**
  - Convenzione di Berna del 24.7.1971 (ratificata con la l. 1977 n. 306)
  - Accordo Trips del 1994, ratificato dall'Italia con la l. 1994 n. 747
  - WCT (Wipo Copyright Treaty), stipulato a Ginevra nel dicembre 1996
- **Comunitarie:** Direttiva 2001/29/Ce, recepita con il d. lgs. 2003 n. 68

## ***Oggetto della tutela e requisiti di accesso***

---

**Opera dell'ingegno di carattere creativo:** la legge tutela la creazione esteriorizzata, non l'attività creativa dell'autore. L'opera deve essere dotata di un (seppur minimo) carattere creativo.

### **Art. 1 LDA:**

*“sono protette le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.*

## **Oggetto della tutela e requisiti di accesso**

### **Art. 2 LDA:**

*In particolare (e in via esemplificativa) sono comprese nella protezione:*

*le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche religiose, tanto in forma scritta quanto se orale;*

*le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale*

*le opere coreografiche o pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti;*

*le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative e similari, compresa la scenografia; i disegni e le opere dell'architettura*

*le opere dell'arte cinematografica, muta o sonora*

*le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia*

*i programmi per elaboratore*

*le banche dati*

*le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.*

Dott.ssa

Gabriella Ratti

**Le opere d'arte e la  
loro circolazione**

## ***Oggetto della tutela e requisiti di accesso***

---

### **Non sono richiesti**

**pregio artistico o scientifico** (con la particolarità delle opere del disegno industriale) ma “compiutezza espressiva” (Per es., caso “prendi questa mano, zingara”).

**Formalità** (depositi o registrazioni): all'autore è attribuito, senza necessità di alcuna formalità costitutiva, un ventaglio di diritti aventi contenuto patrimoniale e morale.

## ***Diritti patrimoniali***

---

- Disponibili, indipendenti tra di loro, si estinguono dopo 70 anni dopo la morte dell'autore;
- Assicurano all'autore tutte le utilità derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera, mediante in conferimento di facoltà esclusive e tra di loro indipendenti che gli consentono di autorizzarne o proibirne l'uso;
  - 1) riproduzione
  - 2) comunicazione al pubblico (messa a disposizione)
  - 3) trasmissione e diffusione
  - 4) distribuzione
  - 5) recitazione, rappresentazione ed esecuzione
  - 6) elaborazione e modificata
  - 7) tutte le possibili modalità di sfruttamento economico

## ***Diritti morali***

---

- Personali, indisponibili e imprescrittibili;
  - Salvaguardano interessi personali dell'autore connessi con l'utilizzazione dell'opera e, in particolare, la facoltà di disconoscerne la paternità e di opporsi a modificazioni della stessa che siano lesive del suo onore e della sua reputazione;
- 1) paternità
  - 2) integrità
  - 3) ritrazione

## ***Qualche esempio***

---

**Si tratta quindi di un sistema sufficientemente elastico, idoneo a tutelare anche le manifestazioni del contemporaneo, le “nuove forme di arte”**

Le opere d'arte per designazione dell'autore («readymade») (Warhol - Duchamp)



Le performance (Sehgal)  
I progetti/le istruzioni (LeWitt, Long)



*Dott.ssa  
Gabriella Ratti  
Le opere d'arte e la  
loro circolazione*

## ***Riferibilità dell'opera ad un determinato autore***

---

- **Dichiarazione dell'artista** (firma sull'opera o su foto) o, in alternativa, dichiarazione di eredi, fondazioni, enti incaricati di gestire il patrimonio di un artista
- **Certificati firmati dall'artista** (e spesso inglobati nei contratti di trasferimento): si utilizzano per le opere “*dematerializzate*” (installazioni ambientali, performance, installazioni *site specific*, opere costituite da mere descrizioni e istruzioni linguistiche che possono essere tradotte in manufatti dall'acquirente); la certificazione dell'autenticità dell'opera non coincide con la realizzazione ma con il progetto firmato;
- **Dichiarazioni del gallerista** sulla base di tutte le informazioni disponibili
- **Cataloghi ragionati**: dichiarazioni di autenticità firmate dall'autore (e dopo la sua morte rilasciate da soggetti terzi autorizzati) e tutta la possibile ulteriore documentazione confluisce in un archivio che documenta l'intera produzione dell'autore e sfocia nella pubblicazione di un “catalogo ragionato” che serve per definire in modo attendibile il perimetro della produzione di un determinato autore

Dott.ssa

Gabriella Ratti

***Le opere d'arte e la  
loro circolazione***

***Riferibilità di un'opera ad un determinato artista:  
Caso Merz (Tribunale di Torino, 26.2.10)***

---

Una galleria d'arte torinese ha citato in giudizio la figlia e la vedova del Maestro Mario Merz (deceduto nel 2003) per sentire accertare e dichiarare *“l'autenticità e l'attribuibilità al Maestro dell'opera d'arte <Luoghi senza strada> 1968-1979, diametro 200 cm., tecnica: metallo, catrame e neon”*.

L'opera - che era corredata da una foto, recante, sul retro, la firma dell'artista – era stata venduta dal Maestro ad uno degli artigiani che avevano collaborato con lui tra il 1960-1990; vi erano stati altri passaggi di proprietà fino a quando la Galleria torinese (su richiesta del proprietario) si era rivolta alla Fondazione Merz per ottenere l'archiviazione dell'opera come opera del Maestro Merz. Le eredi del Maestro si sono costituite in giudizio contestando tutti gli elementi probatori portati dall'attrice (e disconoscendo la sottoscrizione del Maestro) e sottolineando che dalle carte dell'artista risultava che l'unica opera, come descritta, era in possesso di un museo olandese.

Dott.ssa  
Gabriella Ratti  
***Le opere d'arte e la  
loro circolazione***

***Riferibilità di un'opera ad un determinato artista:  
Caso Merz (Tribunale di Torino, 26.2.10)***

---

Il Tribunale ha istruito la causa con prove orali (testimonianze dell'artigiano che aveva collaborato con il Maestro, di sua moglie e di sua figlia), documentali e ctu e ha respinto la domanda: la foto non era univocamente riconducibile all'opera oggetto di causa e – soprattutto – la firma del Maestro non era apposta sulla foto ma su una etichetta incollata alla foto (in corso di causa era risultato pacifico che l'opera nasceva quando Merz – riconosciuta l'identità del bene realizzato dagli artigiani seguendo suoi disegni e direttive – approvava il manufatto, lo fotografata e sottoscriveva il retro della foto); vi erano discrepanze importanti nelle testimonianze (fra l'altro, lo stesso artigiano collocava l'opera nel 1979; però l'opera realizzata nel 1979 era quella di proprietà del Museo olandese); esito della ctu: l'opera non solo era “brutta”, ma presentava una serie di elementi che escludevano quella “chiara ed efficace ricerca estetica” che era invece riscontrabile nelle altre opere del Maestro.

***Riferibilità di un'opera ad un determinato artista:***

***Caso De Chirico – Piazza d'Italia del 1933***

---

**Il riconoscimento dell'autenticità o della falsità dell'opera avvenuto in sede giudiziaria prevale ha efficacia *erga omnes* e quindi anche nei confronti dello stesso autore. La verità giudiziaria prevale sulla verità storica.**

De Chirico – che aveva disconosciuto una “Piazza d'Italia” che recava la sua firma e la data del 1933 – venne citato in giudizio dall'acquirente del quadro (insieme al gallerista venditore) al fine di accertare l'autenticità dell'opera oppure ottenere la restituzione dell'importo pagato.

Nel 1955 la Cassazione (non sulla base delle dichiarazioni di De Chirico, ma in forza di perizie, testimonianze, prove sui passaggi di proprietà del quadro) accertò la non autenticità dell'opera e ordinò la cancellazione, mediante raschiamento, della firma del pittore.

Anni dopo, emerse la prova documentale che l'opera era stata acquistata all'origine, direttamente dall'autore e questa rivelazione ne aumentò il valore simbolico e venale.

Nel 2000, l'opera, ormai priva di firma, riapparve improvvisamente in una casa d'aste, ma la Procura della Repubblica – sulla base della sentenza della Cassazione – ordinò il sequestro dell'opera.

*Dott.ssa*

*Gabriella Ratti*

***Le opere d'arte e la  
loro circolazione***

## ***Falsi d'autore***

---

**Riproduzioni pedissequae di opere famose (o di opere minori di artisti famosi) che vengono messe in circolazione come opere autentiche.**

**In caso di controversia, occorrono indagini sulla autenticità dell'opera effettuate da esperti attraverso la raccolta di informazioni storico-artistiche e lo studio delle sue proprietà fisiche (per es., materiali, tecniche di esecuzione, supporti e simili).**

***Falsi d'autore:***

***Caso del Vase de Fleurs, tela minore del 1885 di Paul Gaguin***

---



Nel maggio del 2000, emerse che i cataloghi di primavera di due importanti case d'asta mondiali (Christie's e Sotheby's) contenevano la scheda dello stesso dipinto di Paul Gaguin.

Successive indagini fecero emergere che il quadro autentico era quello della Sotheby's e che vi era stata una vera e propria attività criminale da parte di un gallerista e mercante d'arte giapponese, Ely Sukhai, da cui provenivano entrambi i quadri.

Il meccanismo era il seguente: Ely Sukhai comperava opere minori di importanti autori impressionisti e faceva realizzare dei falsi perfetti.

Il falso veniva venduto in Asia accompagnato dal certificato originale e l'originale veniva venduto nel mercato europeo e americano senza certificato, "garantito" dal suo valore intrinseco.

La truffa si reggeva sul fatto che, trattandosi di opere minori, l'eventualità che i proprietari delle opere venissero in contatto era rara.

*Dott.ssa*

*Gabriella Ratti*

***Le opere d'arte e la  
loro circolazione***

***Falsi d'autore:***

***Caso del Vase de Fleurs, tela minore del 1885 di Paul Gaguin***

---



Nel maggio del 2000, emerse che i cataloghi di primavera di due importanti case d'asta mondiali (Christie's e Sotheby's) contenevano la scheda dello stesso dipinto di Paul Gaguin.

Successive indagini fecero emergere che il quadro autentico era quello della Sotheby's e che vi era stata una vera e propria attività criminale da parte di un gallerista e mercante d'arte giapponese, Ely Sukhai, da cui provenivano entrambi i quadri.

Il meccanismo era il seguente: Ely Sukhai comperava opere minori di importanti autori impressionisti e faceva realizzare dei falsi perfetti.

Il falso veniva venduto in Asia accompagnato dal certificato originale e l'originale veniva venduto nel mercato europeo e americano senza certificato, "garantito" dal suo valore intrinseco.

La truffa si reggeva sul fatto che, trattandosi di opere minori, l'eventualità che i proprietari delle opere venissero in contatto era rara.

*Dott.ssa*

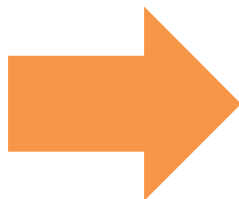
*Gabriella Ratti*

***Le opere d'arte e la  
loro circolazione***

***La protezione dei disegni e modelli ai sensi del diritto di autore  
(L. 22 aprile 1941, n. 633 e art. 44 c.p.i)***

---

Il testo originario dell'art. 2 della LdA riconosceva la tutela prevista dal diritto d'autore alle sole opere dell'arte applicata all'industria “*sempre che il loro valore artistico [fosse] **scindibile** dal carattere industriale del prodotto al quale [erano] associate*”.



**c.d. principio di scindibilità**

Doveva esservi la possibilità di separare il valore artistico dell'opera (*corpus mysticum*) dal proprio supporto materiale (*corpus mechanicum*).

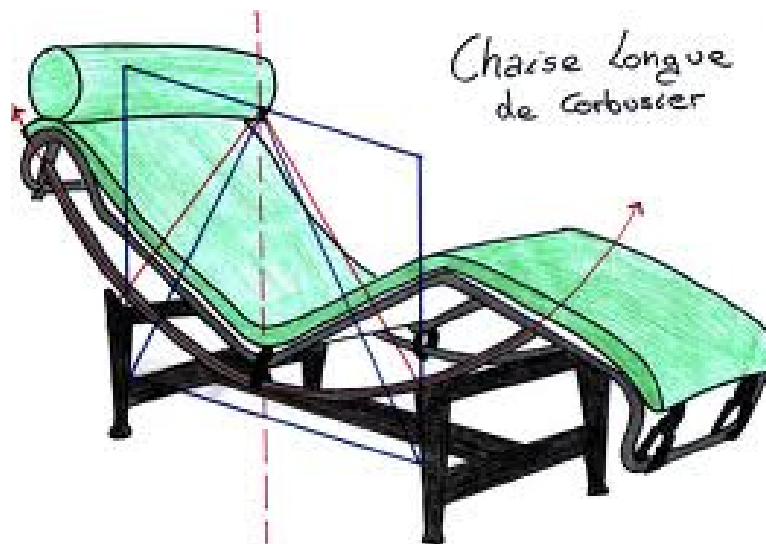
***La protezione dei disegni e modelli ai sensi del diritto di autore  
(L. 22 aprile 1941, n. 633 e art. 44 c.p.i)***

---

**Risultato**

***Non potevano essere protette con le norme sul diritto d'autore tutte le forme tridimensionali, e ciò perché “negli oggetti tridimensionali l'opera d'arte non è pensabile, né fruibile, separatamente dal contesto, in quanto sotto il profilo estetico non è possibile una valutazione che prescindenda dal supporto materiale”***

***(Cass., 1994 n. 10516 nel caso della poltrona chaise longue ideata da Le Corbusier, dal quale la società che agiva in giudizio aveva acquistato tutti i diritti).***



***La protezione dei disegni e modelli ai sensi del diritto di autore  
(L. 22 aprile 1941, n. 633 e art. 44 c.p.i)***

---

*Intanto, con la Direttiva Ce 98/71, il legislatore comunitario ha preso posizione sul problema del c.d. cumulo di tutela tra la protezione prevista per i diritti e modelli registrati e la protezione offerta dal diritto di autore e ha stabilito che*

*“I disegni e modelli protetti come disegni o modelli registrati in uno Stato membro o con effetti in uno Stato membro a norma della presente direttiva **sono ammessi a beneficiare altresì della protezione sulla legge del diritto d’autore** vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato creato o stabilito in qualsiasi forma. Ciascun Stato membro determina l’estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere”.*

*Con la legge 2001 n. 95 il legislatore italiano ha eliminato il requisito della scindibilità e ha previsto che la tutela d’autore deve essere applicata anche alle opere del disegno industriale **“che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico”***

Dott.ssa

Gabriella Ratti

***Le opere d’arte e la  
loro circolazione***

## ***Il carattere creativo***

---

- ***Caratterizza l'opera per l'apporto personale e individuale conferito dall'autore, apporto che si estrinseca nella sua personale visione e rappresentazione dell'oggetto a cui ha dato forma***
- ***E' qualitativamente superiore al carattere individuale, perché è diretto a rendere una forma apprezzabile in quanto espressione della personalità dell'autore.***

## ***Il valore artistico “di per sé”***

***Di per sé ... valore artistico:*** è il concetto più difficile, perché:

***Inteso troppo restrittivamente*** → esclude dalla tutela del DA tutte le opere destinate ad essere riprodotte serialmente e sul larga scala ma artistiche

***Inteso troppo ampiamente*** → copre con una tutela molto lunga tutte le forme, anche dopo che è scaduta la registrazione e che sono “cadute in pubblico dominio”

La dottrina e la giurisprudenza hanno elaborato alcuni parametri di natura indiziaria che possono essere valutate per accertare se il prodotto ha quel gradiente di artisticità necessario per accedere alla tutela autoriale:

- 1) notorietà nazionale o internazionale dell’oggetto e/o del designer
- 2) peculiarità ed originalità delle forme e della struttura
- 3) esposizione in musei, mostre d’arte contemporanea
- 4) pubblicazione in riviste di storia dell’arte
- 5) consolidamento del successo del prodotto presso la collettività e gli ambienti culturali

Dott.ssa

Gabriella Ratti

***Le opere d’arte e la loro circolazione***